



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58

OGGETTO: Esame ed approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Fedrizzi Andrea
3. Giovanella Aldo
4. Leonardi Biagio
5. Malacarne Mattia
6. Pangrazzi Paolo
7. Pretti Rosella
8. Simoni Michela
9. Simoni Stefano
10. Zambaldi Angela

Assenti i Signori:

Braghini Daniela (g.)
Castellani Claudio (g.)
Leonardi Daniele (g.)
Paoli Daniele (g.)
Zanetti Mario (g.)

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Raffaele Binelli

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Esame ed approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'Ordinamento contabile dei Comuni con l'Ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente, dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'Ordinamento regionale o provinciale"*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli Enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18.11.2024.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 25.07.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 dd. 4 agosto 2023, di aggiornamento degli allegati al D.lgs. n. 118/2011 con il quale:

- si attua la revisione dell'articolo 16, comma 9-ter del D.lgs. 115/2022, convertito dalla legge 142/2022 e si definiscono in modo puntuale le fasi, gli attori ed i tempi del processo di formazione del bilancio di previsione; ai sensi dell'art. 153, comma 4 del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'Organo esecutivo, negli enti di piccole dimensioni, il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ed in seguito invia il bilancio tecnico alla Giunta ed al Segretario comunale entro il 30 settembre (ai sensi del processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni – art. 1 del DM del MEF 25 luglio 2023 - punto 9.3.3 che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, tecnico e delle entrate);
- entro il 15 ottobre la Giunta ed il Segretario comunale predispongono e comunicano al responsabile finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di

integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici; su richiesta del responsabile finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile (oppure la Giunta ed il Segretario per gli enti di piccole dimensioni) individua la spesa di propria competenza che può essere ridotta ed i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente;

- entro il termine del 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario verifica tali previsioni e le iscrive nel bilancio e ne predispone la versione finale, trasmettendola alla Giunta, senza il parere dell'Organo di Revisione, per la delibera di approvazione;
- entro il 15 novembre la Giunta approva lo schema di bilancio di previsione e lo presenta al Consiglio, unitamente agli allegati in attuazione dell'art. 174 del TUEL; il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo al Revisore per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 7 giorni successivi, ai sensi art. 10 comma 2 – lettera b del regolamento di contabilità, approvato con del. CC n. 44 dd. 14.09.2018;
- entro il 31 dicembre il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, avendo acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 29.02.2024 di riaccertamento ordinario dei residui e la deliberazione consiliare n. 11 dd. 15.04.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerata, in base a quanto indicato dai Protocolli in materia di Finanza Locale per gli anni dal 2020 al 2025 l'opportunità di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali;

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e servizio asilo nido, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale di seguito specificate:

- n. 179 dd. 20.12.2024 approvazione tariffa servizio acquedotto anno 2025;
- n. 180 dd. 20.12.2024 approvazione tariffa servizio fognatura anno 2025;
- n. 78 dd. 23.05.2024 aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2024/2025 Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio che consentono la copertura del costo dei servizi;

Precisato che, per quanto attiene l'Imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2024", vengono confermate quelle previste per il 2024 e sono oggetto di specifico provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale;

Atteso che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa nel calcolo del pareggio di bilancio;

Preso atto che la Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) ha modificato le disposizioni suddette, abrogando i vincoli di finanza pubblica e stabilendo che i Comuni, già in fase previsionale, devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile di cui D.Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che, con circolare nr. 25 dd. 03.10.2018, la Ragioneria Generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio, prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018...gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Visto l'art 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio la "Nota di aggiornamento" del DUP;

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19.09.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, redatto limitatamente alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, in assenza, a tale data, delle condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 108 dd. 16.07.2024 all'oggetto: " *Approvazione dello schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e dello schema di Nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)*";

Considerato inoltre che con la Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 29.05.2020, con la quale è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, nonché di prendere atto che l'Ente allegherà a partire dal rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'Allegato A al decreto ministeriale 11.11.2019;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018;

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione 2025-2027 presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente;

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 18.11.2024 – prot. nr. 10011 di data 19.11.2024 - sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 ed in merito al D.U.P. periodo 2025 - 2027;

Considerato che, entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità comunale e dalla normativa attualmente vigente, gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, giusta comunicazione dd. 15.11.2024 – prot. nr. 9912;

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 147 dd. 05.11.2024, non sono pervenuti emendamenti da parte dei consiglieri comunali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, pubblicato sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 190/I-II del 10.05.2018, entrato in vigore il 15.06.2018 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire l'immediata applicazione dei programmi previsti dal bilancio, dal D.U.P. 2024-2026, comprensivo del Programma generale delle opere pubbliche;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. // e astenuti n. //, espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. Di APPROVARE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, che si configura come DUP definitivo, dando atto nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici.
2. Di APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 allegato alla presente unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.398.293,28			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.308.673,88	0,00	0,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.831.530,57	2.196.200,00	2.196.200,00	2.196.200,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.245.881,72	678.396,00	686.388,00	685.388,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.113.043,57	843.762,00	829.959,00	823.602,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	7.890.823,69	5.816.826,12	847.240,42	544.300,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.081.279,55	9.535.184,12	4.559.787,42	4.249.490,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.785.336,55	1.765.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
Totale titoli	15.266.616,10	11.700.684,12	6.125.287,42	5.814.990,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.664.909,38	13.009.358,00	6.125.287,42	5.814.990,00
Fondo di cassa finale presunto	583.912,32			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	4.133.297,02	3.590.685,00	3.584.694,00	3.589.519,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 2 - Spese in conto capitale	9.564.269,38	7.125.500,00	847.240,42	544.300,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	13.697.566,40	10.716.185,00	4.431.934,42	4.133.819,00
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	127.673,00	127.673,00	127.853,00	115.671,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.855.757,66	1.765.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
Totale titoli	16.080.997,06	13.009.358,00	6.125.287,42	5.814.990,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.080.997,06	13.009.358,00	6.125.287,42	5.814.990,00

3. Di APPROVARE la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. Di PRECISARE che i suddetti documenti contabili per il triennio 2025-2027 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e da tutte le norme che disciplinano i vincoli di finanza pubblica e degli Enti Locali a decorrere dall'esercizio 2017.
5. Di DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione/atto d'indirizzo per il triennio 2025-2027.
6. Di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
7. Di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 4 - c. 3° - del Decreto MEF 12.05.2016, i dati contabili relativi al bilancio di previsione 2025 – 2027 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
8. Di TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.
9. Di DICHIARARE il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 10, contrari n. //, astenuti n.

//, espressi in forma palese per alzata di mano dai nr. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 della Legge Regionale 3 Maggio 2018 n. 2.

10. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, in alternativa al ricorso di cui al punto precedente.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Matteo Leonardi
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Raffaele Binelli
firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).